Art. 22, comma 5-ter — Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

“Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, **salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore**. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.”

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2026)